

**OGGETTO:** Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00525 del 23.12.2013 concernente "Attuazione DCA 62/2011 - Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società San Raffaele spa alla Società San Raffaele Roma srl, con sede legale in Via della Pisana, 235 00163 Roma, per il presidio "IRCCS San Raffaele Pisana" con sede operativa in Via della Pisana, 235 00163 Roma. Rilascio dell'accreditamento definitivo in favore della Società San Raffaele Roma srl, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Carlo Trivelli, per il presidio sanitario denominato "IRCCS San Raffaele Pisana".

### ***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 con la quale il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il D.M. Sanità 29 novembre 1985;
- la sentenza n. 216 dell'11.2.1988 della Corte Costituzionale;
- il D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- la sentenza del 17.3.1992 della Corte Costituzionale;
- la circolare del Ministero della Sanità, Direzione Generale Ospedali, Divisione II, prot. n. 900.2/4.1 – AG/581 del 28.4.1992;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. Sanità 3 agosto 1993;
- il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- il D.Lgs n. 626 del 19.9.1994;
- la circolare del Ministero della Sanità, Direzione Generale Ospedali, Divisione II, prot. n. 900.2/14.1/351 del 7.6.1995;
- il parere del 13.12.1995 del Consiglio Superiore di Sanità – Sessione XLI – Sez. II;
- il D.lgs. n. 46 del 24.2.1997;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008, aggiornato ed integrato con il D. Lgs. n. 106 del 3.8.2009;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto "*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;

#### **VISTI:**

- la deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 14 luglio 2006 concernente "Prestazioni di

- diagnostica per immagini – Linee Guida per macchinari e strutture accreditate con il S.S.R. - Integrazione ed aggiornamento DGR n.2825/98 e successive modificazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 19.6.2007 concernente “Attuazione DGR n.423/06 - Prestazioni di diagnostica per immagini - conferma accreditamento provvisorio macchinari RMN e fissazione relativo budget per l'anno 2007” e, in particolare, la parte in cui è stato indicato il tetto annuo massimo di prestazioni, in funzione delle fasce di accreditamento di cui alla DGR n.423/06, così come di seguito riportato:
    - FASCE A e B – tetto massimo annuo di prestazioni: 6000;
    - FASCIA C – tetto massimo annuo di prestazioni: 7200;
    - FASCIA D – tetto massimo annuo di prestazioni: 8200;
    - FASCE E e F – tetto massimo annuo di prestazioni: 10500;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00525 del 23.12.2013 concernente “Attuazione DCA 62/2011 - Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società San Raffaele spa alla Società San Raffaele Roma srl, con sede legale in Via della Pisana, 235 00163 Roma, per il presidio “IRCCS San Raffaele Pisana” con sede operativa in Via della Pisana, 235 00163 Roma. Rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo in favore della Società San Raffaele Roma srl, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Carlo Trivelli, per il presidio sanitario denominato "IRCCS San Raffaele Pisana”, con il quale la struttura è stata autorizzata e accreditata, tra l'altro, per la “Risonanza Magnetica Nucleare con IdC = 0,30 Tesla e IdG = 15 mT/m (cod. 79)”;

**VISTA** l'istanza dell'8.1.2014 con la quale il Rappresentante Legale dell' “IRCCS San Raffaele Pisana” ha comunicato la dismissione della predetta apparecchiatura RMN da 0,30 Tesla, già autorizzata e accreditata, ed ha chiesto il passaggio dell'accREDITAMENTO all'apparecchiatura RMN marca Siemens, modello Magnetom, da 1,5 Tesla;

**VISTI:**

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2825 del 23.6.1998 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'accREDITAMENTO provvisorio, nell'ambito della diagnostica per immagini, delle prestazioni effettuate con apparecchiature di risonanza magnetica nucleare in regime ambulatoriale nel cui elenco è presente la società San Raffaele – via della Pisana, 235 – Roma – RMN da 0,30 Tesla – fascia di accREDITAMENTO “C”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5550 del 23.11.1999 con la quale sono stati accREDITATI i presidi in base alle caratteristiche tecniche e ai parametri di valutazione e classificazione definiti con la predetta deliberazione n. 2825/1998 nel cui allegato “A” è presente la società San Raffaele – via della Pisana, 235 – Roma – RMN da 0,30 Tesla – fascia di accREDITAMENTO “C”;

**DATO ATTO** che la ASL RM/D aveva già indicato, nell'attestato di conformità prot. n. 5615 del 19/01/2012, la presenza nella struttura di n. 2 apparecchiature di RMN da 0,30 e da 1,5 Tesla per le quali si era espressa già con parere favorevole con nota prot. n. 10640 del 02/02/2007, identificandole al paragrafo 5.1 con RMN con IdC = 0,30 Tesla e IdG = 15 mT/m ed al paragrafo 5.2 con RMN con IdC = 1,5 Tesla e IdG = 30 mT/m;

**RITENUTO**, pertanto, di dover autorizzare il passaggio dell'accREDITAMENTO dall'apparecchiatura con IdC = 0,30 Tesla e IdG = 15 mT/m (cod. 79), già autorizzata e accreditata con DCA n. 525/2013, all'apparecchiatura RMN marca Siemens, modello Magnetom, da 1,5 Tesla, fermo restando la fascia di accREDITAMENTO in precedenza attribuita, il tetto massimo delle prestazioni annualmente erogabili e il budget assegnato;

**CONSIDERATO** che:

- la fascia di accREDITAMENTO da attribuire all'apparecchiatura RMN marca Siemens, modello

Magnetom, da 1,5 Tesla, è la "C", quale fascia di accreditamento già attribuita all'apparecchiatura RMN da 0,30 Tesla, attualmente dismessa;

- l'accREDITAMENTO dell'apparecchiatura RMN sopra indicata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al budget già attribuito che rappresenta il livello massimo di spesa a carico del S.S.R. entro il quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente;

### DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di accreditare istituzionalmente il presidio "IRCCS San Raffaele Pisana", gestito dalla Società San Raffaele Roma srl, con sede operativa in Via della Pisana, 235 00163 Roma, per la seguente attività:
  - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE marca Siemens, modello Magnetom, da 1,5 Tesla – fascia di accreditamento "C";
- Di modificare conseguentemente il Decreto del Commissario ad Acta n. U00525 del 23.12.2013 come segue:
  - l'apparecchiatura di RMN con IdC = 0,30 Tesla e IdG = 15 mT/m (cod. 79), dismessa, è eliminata dal dispositivo sia tra le attività autorizzate che tra quelle accreditate;
  - l'apparecchiatura di RMN marca Siemens, modello Magnetom, da 1,5 Tesla – fascia di accreditamento "C" è inserita nel dispositivo tra le attività accreditate in luogo di quella da 0,30 Tesla dismessa.

L'accREDITAMENTO dell'apparecchiatura RMN sopra indicata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al budget già attribuito che rappresenta il livello massimo di spesa a carico del S.S.R. entro il quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura e all'AUSL RMD.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Si richiama l'obbligo di effettuare le preventive comunicazioni per ogni eventuale variazione rispetto alle attività/funzioni autorizzate e accreditate con i provvedimenti in premessa indicati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

